



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**Ai gentili Clienti
Loro Sedi**

Bologna, 6 Febbraio 2026

CIRCOLARE N. 5

OGGETTO: Elevata la soglia per presentare l'INTRA 2-bis con periodicità mensile.

Con determinazione n. 84415, pubblicata il 4 febbraio 2026 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e l'ISTAT, è stata elevata la soglia di obbligatorietà per la presentazione del modello INTRA-2 bis con periodicità mensile.

In base alla nuova disciplina, sono tenuti alla presentazione mensile del modello INTRA-2 bis esclusivamente i soggetti passivi IVA che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare trimestrale pari o superiore a euro 2.000.000 in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Considerato che la soglia precedente era fissata a euro 350.000 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stata abolita la possibilità di presentare il modello INTRA-2 bis con periodicità trimestrale, si può affermare che, a partire dal 2026, si riduce notevolmente il numero dei soggetti interessati dall'adempimento.

La modifica si applica a partire dagli elenchi riepilogativi da presentare entro il 25 febbraio 2026, relativi alle operazioni del mese di gennaio 2026.

Rimangono invece confermate le altre soglie Intrastat, previste dalla normativa vigente, ed in particolare:

- il modello INTRA-2 quater continua a dover essere presentato con periodicità mensile dai soggetti passivi che abbiano ricevuto prestazioni di servizi intracomunitari, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare trimestrale pari o superiore a euro 100.000, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 e della determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 493869/2021;
- per le operazioni attive, i modelli INTRA-1 bis e INTRA-1 quater devono essere presentati:
 - con periodicità trimestrale, dai soggetti che abbiano realizzato, nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale non superiore a euro 50.000, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993;
 - con periodicità mensile, negli altri casi; qualora l'ammontare trimestrale sia pari o superiore a euro 100.000, è inoltre richiesta la compilazione dei dati di natura statistica, secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 493869/2021.

Resta fermo quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 194409/2017, secondo cui le soglie operano in modo autonomo per ciascuna categoria di operazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari S.r.l.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 – 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a
Fax +39 051 338919
C.F./P. Iva 03705530370 – REA BO-311291 – C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it – segreteria@studiocrabillimonari.it

